



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile
Settore Attività Produttive
Servizio Mercati ed altre attività a rilevanza economica

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE
AREE PUBBLICHE COPERTE E
SCOPERTE E DEMANIALI MARITTIME**

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 208 del 17/12/2010
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 1/08/2012



INDICE

PARTE 1^ – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Articolo 2 – Fonti normative
- Articolo 3 – Definizioni
- Articolo 4 – Classificazione delle aree
- Articolo 5 – Istituzione di nuovi mercati e soppressione di mercati esistenti
- Articolo 6 – Articolazioni merceologiche
- Articolo 7 – Modifiche dei mercati
- Articolo 8 – Affidamento in gestione dei mercati

PARTE 2^ – NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- Articolo 9 – Modalità di svolgimento
- Articolo 10 – Rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 11 – Subingressi e reintestazione dell'autorizzazione
- Articolo 12 – Sospensione e revoca della concessione di posteggio e dell'autorizzazione amministrativa
- Articolo 13 – Decadenza dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio
- Articolo 14 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

PARTE 3^ – MERCATI COMUNALI COPERTI E SCOPERTI

- Articolo 15 – Modalità di assegnazione in concessione di posteggi, box e banchi
- Articolo 16 – Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nei mercati scoperti (spunta)
- Articolo 17 – Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione, nei mercati scoperti
- Articolo 18 – Miglioria e Scambio del posteggio
- Articolo 19 – Ampliamento dei posteggi nei mercati scoperti
- Articolo 20 – Modalità di riallocazione dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti e riorganizzazione dei mercati coperti e scoperti
- Articolo 21 – Canoni e deposito cauzionale
- Articolo 22 – Concessione temporanea dei box nei mercati coperti
- Articolo 23 – Conservazione del posteggio in concessione, del box e del banco nei mercati coperti
- Articolo 24 – Orari
- Articolo 25 – Modalità di accesso degli operatori all'interno dei mercati
- Articolo 26 – Sistemazione delle merci e dei prodotti
- Articolo 27 – Norme igienico-sanitarie
- Articolo 28 – Divieti a carico dei concessionari
- Articolo 29 – Obblighi a carico dei concessionari
- Articolo 30 – Facoltà dell'Amministrazione
- Articolo 31 – Danneggiamenti agli impianti dei mercati
- Articolo 32 – Servizi igienici
- Articolo 33 – Pulizia dei mercati
- Articolo 34 – Direzione e vigilanza

PARTE 4^ – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 35 – Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

Articolo 36 – Zone vietate al commercio itinerante

PARTE 5^ – DISCIPLINA DEI PRODUTTORI AGRICOLI

Articolo 37 – Ambito di applicazione

Articolo 38 – Esercizio dell'attività di vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante

Articolo 39 – Criteri per l'assegnazione della concessione di posteggio

PARTE 6^ – CONCESSIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

Articolo 40 – Concessione di posteggi nei mercati e nelle fiere

PARTE 7^ – VENDITA DI OPERE D'ARTE E DELL'INGEGNO

Articolo 41 – Esercizio dell'attività

PARTE 8^ – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

Articolo 42 – Ambito di applicazione

Articolo 43 – Esercizio dell'attività

Articolo 44 – Numero massimo di operatori

Articolo 45 – Domanda di autorizzazione

Articolo 46 – Criteri per la formazione della graduatoria

Articolo 47 – Modalità di esercizio

PARTE 9^ – POSTEGGI ISOLATI NELLE AREE PUBBLICHE

Articolo 48 – Concessione dei posteggi isolati nelle aree pubbliche

PARTE 10^ – REGIME SANZIONATORIO E DIVIETI

Articolo 49 – Sanzioni e divieti

Articolo 50 – Sanzioni accessorie

PARTE 11^ – NORME FINALI

Articolo 51 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Sono oggetto del presente regolamento le attività commerciali svolte sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nonché sulle aree demaniali aperte al pubblico, a mezzo di strutture allestite di volta in volta o di strutture mobili all'uopo attrezzate. Tali attività sono svolte da soggetti in possesso di autorizzazione commerciale di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 114/1998, ovvero in possesso di autorizzazione commerciale temporanea, o da altri soggetti ammessi all'attività occasionale di vendita.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di vendita svolte dai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su mercati coperti e scoperti e su posteggi isolati. Restano in vigore e vengono integrate dal presente regolamento le normative riguardanti la disciplina delle fiere per le quali si fa riferimento alla delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 18/01/2007 ed alla delibera di Giunta Comunale n. 238 del 20/03/2007.
3. Il regolamento favorisce lo sviluppo delle attività commerciali e promozionali sulle aree pubbliche in generale e in particolar modo dei mercati e fiere, attraverso un miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori e delle possibilità di acquisto dei consumatori.
Per il raggiungimento di tali obiettivi il regolamento prevede le seguenti finalità:
 - a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e una adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrio ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale dei mercati e delle fiere, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
 - e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
 - f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
 - g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente;
 - h) favorire l'individuazione di nuove aree pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
 - i) localizzare le aree dei mercati e delle fiere in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori e dei consumatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia della attività commerciale in atto.

Articolo 2 – Fonti normative

Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010;
 Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
 Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001;
 Legge Regionale n. 135 del 23/12/1999, modificata con Legge Regionale n. 10 del 8/3/2006 e N. 10 del 4.08.2009;
 Legge Regionale n. 11 del 16/07/2008 e s.m.i.;
 Ordinanza Ministero della Salute 3/04/2002 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17/05/2002;
 D.M. 20/11/2007.

Articolo 3 – Definizioni

1. Per **commercio al dettaglio su aree pubbliche** si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo.
2. Per **aree pubbliche** si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per **posteggio** si intende la porzione di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
4. Per **posteggio isolato** o fuori mercato si intende la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche soggetta a concessione di carattere permanente, periodico o temporaneo. Esso è individuato dall'Amministrazione Comunale ed assegnato con bando pubblico.
5. Per **mercato** si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, coperta o scoperta, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
6. Per **mercato straordinario** si intende l'edizione aggiuntiva del mercato come sopra definito che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e cioè con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio, fatta salva l'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi. I mercati straordinari si svolgono, di norma, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari.
7. Per **mercato specializzato** si intende il mercato di cui al precedente comma 5 istituito con almeno il novanta per cento dei posteggi trattanti merceologia del medesimo genere o affini. Il restante dieci per cento dei posteggi è adibito a funzioni di servizio per i consumatori.
8. Per **mercato stagionale** si intende il mercato di cui al precedente comma 5, che si svolge in uno o più periodi dell'anno legati alle caratteristiche climatiche e turistiche del Comune interessato.
9. Per **mercato giornaliero** si intende il mercato riservato a più commercianti che operano ogni giorno nella stessa località;
10. Per **mercato settimanale** si intende il raggruppamento di operatori che esercitano l'attività con carattere di ricorrenza, in giorni determinati della settimana;

11. Per **fiera** si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari eventi o ricorrenze.
12. Per **fiera specializzata** si intende la manifestazione che si svolge a cadenza ultra mensile e con le merceologie di cui al precedente comma 7.
13. Per **presenze** in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività. Ai fini della formazione della graduatoria generale valida per i casi di spostamento o ristrutturazione dei mercati, per presenza si intende il numero di anni di concessione maturati, compresi quelli del cedente in caso di subingresso.
14. Per **presenza effettiva in una fiera** si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
15. Per **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** si intende l'attività di vendita e di consumo previsti dall'art. 1, comma 1, della L.R. 11 del 16/07/2008.
16. Per **autorizzazione** all'esercizio del commercio su aree pubbliche si intende l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori aventi la concessione del posteggio e dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività per gli operatori itineranti, in riferimento al settore o ai settori merceologici.
17. Per **concessione di posteggio** si intende l'atto, rilasciato dal Comune, che consente l'utilizzo di un posteggio nei mercati e nel territorio comunale mediante l'individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati.
18. **Autorizzazione di tipo A)** è l'autorizzazione rilasciata a soggetto titolare di concessione di posteggio in un mercato e/o di posteggio in area di concessione di cui al precedente comma, che lo abilita all'esercizio del commercio su posto fisso.
19. **Autorizzazione di tipo B)** è l'autorizzazione rilasciata a soggetto, non titolare di concessione di posteggio, che lo abilita al commercio in forma itinerante.
20. Concessione di posteggio è il **provvedimento di assegnazione** decennale di posteggio presso un'area di mercato coperto o scoperto o di posteggio isolato, per uno o più giorni della settimana.
21. **Miglioria** è la possibilità di poter apportare modifiche o sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio sul medesimo mercato.
22. I posteggi dei mercati comunali coperti sono suddivisi in:
Box di vendita;
Banchi di vendita;
Posti di vendita riservati ai coltivatori diretti;
 Ogni punto vendita viene considerato posteggio come dalla definizione della L.R. 23/12/99 n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni.
 Tutti i posteggi dovranno essere numerati.
23. Per **Spunta** si intende la modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nei mercati scoperti.

Articolo 4 – Elenco dei Mercati presenti sul territorio del Comune di Pescara

MERCATI COPERTI

- 1) Mercato Coperto di Via Bastioni;
- 2) Mercato Coperto di Largo Scurti;
- 3) Mercato Coperto Ittico al Minuto di Via Raffaele Paolucci;

MERCATI ALL'APERTO

- 1) Mercato di Via Pepe (ogni lunedì dalle ore 7,00 alle 14,00);
- 2) Mercato di Via Rio Sparto (ogni martedì dalle 7,00 alle 14,00)
- 3) Mercato di Via C. A. dalla Chiesa (ogni martedì dalle 7,00 alle 14,00)
- 4) Mercato Strada Parco (ogni mercoledì mattina dalle ore 7,00 alle 14,00);
- 5) Mercato di Via Maestri del Lavoro (ogni giovedì mattina dalle 7,00 alle 14,00);
- 6) Mercato di Colle Madonna (ogni venerdì dalle 7,00 alle 14,00);
- 7) Mercato di Via Monti Aurunci (ogni venerdì dalle 7,00 alle 14,00);
- 8) Mercato di Via Passolanciano (dal lunedì al sabato dalle 7,00 alle 14,00);
- 9) Mercato di Piazza della Repubblica, angolo area di risulta.

Articolo 5 – Istituzione di nuovi mercati e soppressione di mercati esistenti

L'istituzione di nuove aree da destinare a mercato, non previste nell'elenco dei mercati menzionati al precedente articolo, e la soppressione di mercati esistenti, sono disposti dall'Amministrazione Comunale, previa consultazione con la Circoscrizione interessata. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere il comune deve rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici;
- b) i vincoli per determinare zone o aree urbane, previsti dal ministero dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di sicurezza stradale, igienico- sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- e) la densità della rete distributiva in atto a tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Articolo 6 – Modifiche dei mercati

1. L'Amministrazione Comunale, acquisito il parere delle Circoscrizioni interessate, può disporre i seguenti interventi modificativi:
 - a) trasferimenti;
 - b) ampliamenti dell'area complessiva;
 - c) modifiche delle aree merceologiche;
 - d) trasformazioni delle aree in gruppi di posteggi o viceversa.
2. Nel caso di grandi interventi edilizi o urbanistici pubblici o privati autorizzati, per motivi igienico sanitari, di ordine pubblico e della viabilità che interessano il mercato, impedendone l'accesso e l'utilizzo, e comunque in tutti i casi in cui lo richieda il pubblico interesse, sono adottati, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 135/1999, i necessari atti per le modifiche temporanee del mercato.

Articolo 7 – Articolazioni merceologiche

1. Per assicurare l'equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda – offerta, e il rispetto delle norme igienico-sanitarie, i mercati sono strutturati nei seguenti settori:
 - alimentare;
 - non alimentare;

- misto.
2. I mercati possono essere strutturati anche in specializzazioni merceologiche.
 3. Sui posteggi compresi nell'ambito dei settori e delle specializzazioni di cui ai commi precedenti, è vietato vendere ed esporre prodotti diversi per tipologia da quelli previsti nel vincolo, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 29 comma 2 D.Lgs. 114/1998.

Articolo 8 – Affidamento in gestione dei mercati

1. Il Comune, tramite il Settore Attività Produttive, Servizio Mercati, previa assunzione dei previsti atti deliberativi, si riserva la facoltà di affidare, nel rispetto delle procedure sull'evidenza pubblica, in tutto o in parte, la gestione ordinaria delle attività e dei servizi connessi allo svolgimento quotidiano del mercato, a soggetti terzi, associazioni a livello regionale, operatori, consorzi, ecc., attraverso appositi capitolati o convenzioni.
2. Il capitolato o la convenzione dovranno specificare le competenze trasferite in capo a tali soggetti e l'affidamento non potrà avere una durata temporale superiore a 10 (dieci) anni.

PARTITA 2^ – NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Articolo 9 – Modalità di svolgimento

1. Il commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui al comma 16, del precedente art. 3 e al possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone, società di Capitali e Cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
Si distingue tra:
 - autorizzazione di tipo **A**), rilasciata per la vendita al dettaglio su area pubblica su posteggio dato in concessione;
 - autorizzazione di tipo **B**), rilasciata per la vendita al dettaglio su area pubblica in forma itinerante;
3. L'autorizzazione rilasciata per l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante, nell'ambito del territorio regionale, limitatamente al periodo di non utilizzazione della disponibilità del posteggio concesso.
4. L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purché socio o familiare.

Articolo 10 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 16, del precedente art. 3, l'interessato produce domanda al Comune mediante lettera raccomandata. La domanda deve contenere:

- a) le generalità del richiedente o, in caso di società di persone, società di Capitali e Cooperative, la ragione sociale;
 - b) l'indicazione del codice fiscale e, se già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
 - d) gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora l'operatore non intenda esercitare l'attività in forma itinerante;
 - e) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione sostitutiva del certificato è valida solo se accompagnata da copia di un documento d'identità.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi.
 3. Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'esercizio dell'attività mediante utilizzo di posteggio e di non più di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
 4. Uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o società di persone, società di Capitali e Cooperative, può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi nell'ambito dello stesso mercato o fiera, di cui la seconda solo mediante subingresso.
 5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio non può essere rilasciata qualora il posteggio richiesto non sia disponibile o quando, nei mercati del Comune di Pescara non siano disponibili altri posteggi.
 6. Il Comune può rilasciare autorizzazioni stagionali valide per la partecipazione ai mercati di cui al comma 8 del precedente art. 3 nonché autorizzazioni stagionali di validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale.
 7. L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.
 8. In occasione di fiere o altre riunioni straordinarie di persone il Comune può rilasciare, sentite le organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette fiere o riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010.

Articolo 11 – Subingressi e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni al Comune di Pescara (Servizio Mercati) sede di posteggio per gli operatori concessionari di posteggio, al Comune nel quale il dante causa ha avviato l'attività in caso di esercizio dell'attività in forma itinerante, alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
2. Il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi potrà essere redatto in forma di scrittura privata registrata o con atto notarile. La comunicazione presentata ai sensi del precedente comma 1 è sottoscritta sia dal dante causa che dal subentrante ed entrambe le firme dovranno essere autenticate. Alla comunicazione dovrà essere allegata l'autorizzazione in originale del cedente nonché, solo nel caso di concessioni di posteggio fisso, la documentazione attestante l'avvenuta corresponsione dei canoni di concessione dovuti al Comune o a terzi enti gestori di servizi relativi agli ultimi due anni;

3. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità storica dell'autorizzazione valutata sulla base di vari passaggi riportati d'ufficio dai comuni sulla stessa. L'anzianità d'iscrizione al Registro imprese del cedente, sia l'intera attività che il ramo di azienda, va considerato solo laddove il cedente abbia effettivamente maturato il diritto, ma non è possibile accertarne l'anzianità di presenza sul mercato o fiera;
4. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dall'apertura della successione, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse. Laddove l'oggetto dell'attività sia la somministrazione e/o la vendita di alimenti e bevande, il subentrante per causa di morte dovrà munirsi del requisito di cui all'art. 71, comma 6 del D. Lgs. 59/2010, entro sei mesi dall'apertura della successione, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.
5. All'operatore che cede la proprietà dell'azienda, con relativa concessione di posteggio, è inibita la possibilità di partecipare alla spunta, nel mercato corrispondente la concessione di posteggio, per tre anni a partire dalla data di cessione.

Articolo 12 – Sospensione e revoca della concessione di posteggio e dell'autorizzazione amministrativa

Salve le disposizioni speciali stabilite dalla normativa vigente, ai concessionari di posteggio, box e banchi, possono essere inflitti:

La diffida verbale;

La sanzione pecuniaria;

La sospensione fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni;

La revoca dell'autorizzazione amministrativa.

La diffida verbale è data dai funzionari addetti alla sorveglianza, la sanzione pecuniaria, la sospensione la revoca sono disposte dal Dirigente del Settore.

1. La diffida verbale può essere data ogni qualvolta i rivenditori manchino all'esatta osservanza del presente regolamento o delle decisioni impartite dal Dirigente del Settore, che non integrino più gravi violazioni, descritte nei punti che seguono.
2. S'incorre nella sanzione pecuniaria:
 - b) per recidiva nei fatti che hanno dato motivo a precedente avvertimento;
 - c) per mancata osservanza delle norme relative alle indicazioni dei prezzi e dei pesi;
 - d) per rifiuto di fornire le indicazioni richieste dai funzionari;
 - e) per turbamento dell'ordine del mercato;
3. S'incorre nella sospensione dell'autorizzazione amministrativa:

- a) per persistente recidiva nei fatti che hanno dato luogo alla applicazione della sanzione pecuniaria, o per una maggiore gravità delle cause indicate nell'articolo precedente;
- b) per mancato pagamento di un canone di concessione, previa diffida da comunicare all'interessato;
- c) per assenza ingiustificata per oltre 15 (quindici) presenze consecutive dal Mercato.

4. S'incorre nella revoca dell'autorizzazione amministrativa:

- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso i assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs 59/2010;
- d) qualora il concessionario incorra in gravi scorrettezze commerciali;
- e) qualora il concessionario incorra e persista nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento e di altre norme di legge o di regolamenti concernenti la materia oggetto di concessioni;
- f) nel caso di condanne passate in giudicato per reati contro lo Stato, contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro la persona;
- g) per persistente recidiva nelle infrazioni che hanno dato luogo alla sospensione;
- h) per mancato pagamento del canone di concessione a distanza di due mesi dalla scadenza della rata;
- i) per la perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- j) Le concessioni possono essere altresì revocate per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in tali casi il Comune definisce e concorda con gli interessati soluzioni alternative, quali la possibilità di fruire di altri posteggi sostitutivi adeguati.

Nei casi di cui sopra si procederà all'avvio del procedimento ai fini della eventuale revoca;

La disposta revoca lascia impregiudicata ogni altra azione del Comune per le inadempienze del concessionario.

Nel caso di cui alla lettera f) al concessionario è inibita la partecipazione a nuove graduatorie per la concessione di posteggio presso i mercati comunali. In tutti gli altri casi di revoca di cui al punto 4, qualora il concessionario moroso abbia concordato un piano di dilazione per il pagamento del debito maturato sui canoni dovuti, piano che comunque non potrà eccedere n. 5 rate mensili per la sua partecipazione a nuove graduatorie si terrà conto dell'anzianità di presenza presso il mercato interessato. Nel caso di revoca per morosità, la partecipazione a nuova graduatoria è esclusa in caso di recidiva. Pertanto tale riammissione è consentita una sola volta.

Articolo 13 – Decadenza dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio

La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo del posteggio medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Le predette cause di assenza devono essere comunicate al Servizio Mercati appena si verificano, pena la decadenza dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio.

Articolo 14 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla data di scadenza indicata nel contratto di concessione, fatta salva la richiesta di rinnovo da parte del concessionario che sarà fatta al Settore Attività Produttive – Servizio Mercati, da inoltrare almeno trenta giorni prima della scadenza.
2. La rinuncia della concessione di posteggio da parte del titolare o del rappresentante legale nel caso di società, comporta la contestuale decadenza della correlativa autorizzazione commerciale.
3. Nessuna indennità sarà dovuta agli operatori per rinuncia, decadenza o revoca dalla concessione del posteggio.

Nei casi di cessazione della concessione per qualsiasi motivo, i posteggi dovranno essere riconsegnati liberi di persone e cose di proprietà del concessionario, ed in perfetto stato di manutenzione, nel termine che sarà fissato.

PARTE 3^ - MERCATI COMUNALI COPERTI E SCOPERTI

Articolo 15 – Modalità di assegnazione in concessione di posteggi, box e banchi

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio, con durata decennale, contestualmente alla relativa autorizzazione commerciale di tipo A), in seguito ad apposito bando pubblico e a seguito di graduatoria che sarà formulata secondo modalità stabilite da apposito provvedimento dirigenziale;
2. Le graduatorie vengono aggiornate annualmente, per ogni singolo mercato, individuando i posti resisi eventualmente liberi e mettendoli a disposizione con apposito bando;
3. Nei casi di spostamento o ristrutturazione dei mercati, ai fini della formazione della graduatoria generale, si intende, per presenza al mercato, il numero di anni di concessione maturati, compresi quelli del cedente in caso di subingresso.
4. La cessione dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa attribuisce al nuovo titolare il diritto al subentro nella concessione di posteggio, box e banco e nella relativa autorizzazione, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o società di persone, può essere

titolare al massimo di 2 (due) posteggi di cui uno per subingresso nell'ambito dello stesso mercato;

5. Nei casi di cui al precedente comma, il termine iniziale ed il termine finale della concessione decennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.
6. L'Amministrazione, su richiesta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, potrà riservare un numero di posteggi non superiore al 2% del totale (con un minimo di un posteggio) per ciascun mercato, da destinare ad operatori diversamente abili.
7. L'Amministrazione, altresì, si riserva di prevedere nei bandi per i mercati comunali coperti l'assegnazione di box e banchi ad artigiani, anche per attività di produzione di soli servizi, compatibili con la gestione del mercato.

Articolo 16 – Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nei mercati scoperti (spunta)

1. I posteggi assegnati in concessione, sono considerati disponibili per l'assegnazione in spunta qualora il concessionario non abbia occupato il proprio posteggio, prima dell'orario previsto per le operazioni di spunta.
2. L'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili, è effettuata dal personale del Servizio Mercati, appositamente individuato con ordine di servizio del dirigente del Settore. L'assegnazione è effettuata nel rispetto dell'apposita graduatoria articolata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, riferite all'autorizzazione commerciale alla spunta, esibita in originale, nonché, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese e a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale. I dati relativi alle assenze degli assegnatari di posteggio ed alle presenze di coloro i quali si presentano alla spunta, sono rilevati dai soggetti sopra citati che li trasmettono, per via informatica o, in assenza o malfunzionamento di apposito sistema informatico, nelle altre forme previste dalla legge, al personale amministrativo del Servizio Mercati titolare del relativo procedimento, ai fini della formulazione delle graduatorie.
Le graduatorie vengono aggiornate annualmente, per ogni singolo mercato, su apposita istanza da presentare al Servizio Mercati inderogabilmente dal 1° Settembre al 31 Ottobre di ogni anno.
3. Nei mercati di nuova istituzione, fino a 60 (sessanta) giorni dalla prima giornata di mercato, l'assegnazione giornaliera viene effettuata nel rispetto della maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale esibita all'atto della spunta e, a parità di tale requisito, della maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dall'iscrizione al registro delle imprese. Decorso il predetto periodo, l'assegnazione giornaliera avviene come stabilito nel precedente comma.
4. L'attività non può essere esercitata su un posteggio diverso da quello assegnato, o con un titolo autorizzatorio diverso da quello con cui si è partecipato alle operazioni di spunta.

5. L'assegnazione del posteggio occasionalmente libero è subordinata al pagamento dei canoni e delle tasse dovute per l'esercizio dell'attività.
6. Sul posteggio assegnato in "spunta" l'operatore può esporre e vendere tutti i prodotti oggetto della propria autorizzazione nel rispetto dei vincoli di settore e specializzazione merceologica di cui al precedente articolo 6 e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.
7. Il numero delle presenze valido per la predisposizione dell'apposita graduatoria prevista dal precedente comma 2, è dato dal numero delle volte in cui l'operatore, munito di merci per il normale svolgimento dell'attività e di idonee attrezzature per la vendita, nonché di autorizzazione esibita in originale, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.
8. Non sarà considerata valida, ai fini delle assegnazioni delle presenze giornaliere, la presenza degli spuntisti che abbandonano il posteggio loro assegnato prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.

Articolo 17 – Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione, nei mercati scoperti

1. L'operatore concessionario è considerato assente, qualora non abbia occupato il proprio posteggio prima dell'orario previsto per le operazioni di spunta, e non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita, entro l'ora di apertura del mercato al pubblico. E' possibile abbandonare il posteggio fino a un'ora prima dell'orario di cessazione delle vendite, senza essere considerati assenti, solo in caso di comprovata necessità.
2. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all'esenzione dal versamento del Canone di occupazione di suolo pubblico.
3. L'attività di vendita deve essere effettuata con il titolo autorizzatorio in originale ed il titolare della concessione, deve gestire personalmente i posteggi e potrà farsi coadiuvare da familiari o da dipendenti i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati all'Ufficio Mercati che, dopo aver effettuato tutti gli opportuni accertamenti, rilascerà apposito "nulla-osta", che dovrà essere esposto unitamente all'autorizzazione amministrativa.
4. È vietato al concessionario cedere la concessione o sub-concedere l'uso del posto di vendita, pena la decadenza, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Articolo 18 – Miglioria e scambio del posteggio

1. Eventuali opere di miglioria del posteggio in concessione presso i mercati coperti dovranno essere realizzate a cura e spese del concessionario, previa autorizzazione da parte del Settore Attività Produttive – Servizio Mercati, senza diritto di rivalsa per la realizzazione delle medesime;

2. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio;
3. Nel caso di mercati articolati ai sensi del precedente articolo 7, lo scambio di posteggio è subordinato ai vincoli di settore e di specializzazioni merceologiche;
4. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.
5. L'accoglimento è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU nonché all'assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività. La regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU relativa agli ultimi due anni dovrà essere comprovata dai concessionari richiedenti. La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.
6. La domanda di scambio posteggio si considera accolta qualora, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 5, non venga comunicato il diniego agli interessati entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.
7. Il caso di scambio di posteggio non prevede la modifica del termine finale del titolo concessorio, ma soltanto l'ubicazione all'interno del mercato.

Articolo 19 – Ampliamento dei posteggi nei mercati scoperti

1. Il Comune può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.
2. Gli operatori che intendono esercitare l'attività sostituendo le proprie attrezzature di vendita con veicoli attrezzati, possono essere autorizzati ad ampliare il proprio posteggio in concessione, a condizione che ciò sia compatibile con la struttura e l'organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.
3. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono subordinate alla verifica della regolarità della posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU e dell'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività. La regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU relativa agli ultimi due anni, dovrà essere comprovata dal concessionario richiedente.

Articolo 20 – Modalità di riallocazione dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti e riorganizzazione dei mercati coperti e scoperti

1. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi del mercato, l'organico dei posteggi è determinato sulla base di quelli attivi.
2. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione del mercato, è rispettato, per quanto possibile, l'originario posizionamento e collocazione dei posteggi. Laddove la riallocazione della concessione sul posteggio originario non sia possibile, sono individuati e proposti agli aventi diritto, altri posteggi dello stesso mercato, e ove ciò non sia possibile, su altri mercati.
3. L'ipotesi di riassegnazione dei posteggi avviene sulla base di una graduatoria, disposta secondo i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di frequenza risultante dalla concessione di posteggio originaria;
 - b) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica attestata dal registro imprese.
4. Nel caso di posteggi assegnati su richiesta di "miglioria" e nel caso di scambio del posteggio, la data di riferimento per la riassegnazione è la data della concessione del posteggio originario sul mercato oggetto di intervento.

Articolo 21 – Canoni e deposito cauzionale

1. I canoni di concessione sono stabiliti dall'Amministrazione comunale e soggetti a revisione annuale in base agli indici di rivalutazione ISTAT;
2. Per quanto riguarda le modalità di pagamento del canone di concessione si rinvia al vigente Regolamento Comunale di occupazione suolo pubblico;
3. Il mancato pagamento del canone, a distanza di due mesi dalla scadenza, comporterà, oltre all'applicazione dell'indennità di mora nella misura prevista dalla legge, la revoca della concessione del posteggio;
4. Alla stipula del contratto, il concessionario dovrà versare, a titolo di deposito cauzionale, una quota pari a due mensilità a garanzia dei danni eventualmente arrecati al posteggio, con diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale per eventuali pendenze e crediti. Tale cauzione potrà essere sostituita da apposita polizza fidejussoria, nei termini che saranno ammessi dal Dirigente del Settore Attività Produttive;
5. Gli operatori spuntisti concessionari di posteggio a carattere giornaliero nei mercati scoperti, sono tenuti a corrispondere il canone di occupazione secondo la tipologia del posteggio occupato, esibendo agli organi di vigilanza la documentazione dell'avvenuto pagamento;
6. Il canone giornaliero degli spuntisti è comprensivo del canone di occupazione di posteggio e della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in rapporto a quanto dovuto annualmente per il posteggio su quel mercato;

7. Per i mercati i cui posteggi non sono ancora attrezzati, il canone di posteggio comprende il solo canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, mentre le utenze verranno regolamentate dai contratti con gli enti fornitori;
8. In caso di cessione di azienda relativa ad autorizzazione con posteggio, il cedente, concessionario del posteggio, è tenuto a darne comunicazione entro 15 (quindici) giorni al Settore Attività Produttive - Servizio Mercati, al fine dell'archiviazione della pratica.

Articolo 22 – Concessione temporanea dei box nei mercati coperti

E' espressamente vietata la concessione temporanea dei box nonché dell'area antistante.

Articolo 23 – Conservazione del posteggio in concessione, del box e del banco, nei mercati coperti

- 1) I concessionari sono responsabili della conservazione dei box, delle attrezzature loro assegnate, compresi i locali di uso comune. I servizi igienici sono a carico di tutti i concessionari, come sono a carico dei concessionari tutte le spese extra derivanti da incuria delle parti comuni o da un loro uso non corretto;
- 2) Sono a totale carico dei concessionari tutti gli interventi e i costi di manutenzione straordinaria delle apparecchiature site all'interno dei propri box.

Articolo 24 – Orari

Gli obblighi ed i limiti sull'orario di vendita dei mercati comunali coperti e scoperti sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Sono stabiliti altresì orari e giornate differenziate di esercizio tra i diversi mercati comunali scoperti.

Gli orari dei mercati potranno essere modificati con Determinazione Dirigenziale.

Articolo 25 – Modalità di accesso degli operatori all'interno dei mercati

1. Mercati coperti:
 - Al fine di permettere agli operatori la sistemazione della merce è consentito l'ingresso al mercato coperto mezz'ora prima dell'orario di apertura al pubblico e mezz'ora dopo della chiusura al pubblico, per il riordino della merce;
 - Il posteggio in concessione deve essere lasciato libero da merci o rifiuti;
 - Le operazioni di carico e scarico della merce devono essere terminate prima dell'apertura al pubblico del Mercato.
2. Mercati scoperti:
 - E' consentita l'occupazione del posteggio in concessione un'ora prima dell'orario di inizio dell'attività di vendita ed è consentito di trattenersi sino ad un'ora dopo la cessazione delle vendite per le operazioni inerenti i posteggi assegnati. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci, attrezzature e rifiuti;

- E' consentito il montaggio delle strutture non prima dell'orario di inizio dell'attività di vendita;
- Lo scarico ed il carico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare l'attività di mercato ed i veicoli adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature devono essere rimossi, subito dopo l'uso, dall'area di mercato.
Detti veicoli possono essere parcheggiati anche dietro ai banchi, se l'area lo consente, per utilizzarli sia come deposito temporaneo della merce non esposta al pubblico sia per ombreggiare il posteggio assegnato.
- In particolare le operazioni di carico e scarico delle merci devono essere terminate prima dell'inizio delle contrattazioni.

Articolo 26 – Sistemazione delle merci e dei prodotti

1. Le merci ed i prodotti necessari all'esercizio dell'attività devono essere collocate all'interno dei posteggi. I concessionari non potranno occupare una superficie maggiore di quella loro assegnata e non dovranno invadere, anche con piccole sporgenze, lo spazio riservato al passaggio fra i diversi posteggi, ingombrare i luoghi di passaggio dei consumatori e comunque ostacolare la libera circolazione di mezzi, merci e persone;
2. E' vietato il getto di derrate e di qualunque altro oggetto sui luoghi di passaggio;
3. Gli operatori dei mercati debbono curare che i posteggi e annessi siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti che dovranno essere raccolti in appositi recipienti chiusi con coperchio, nel rispetto delle disposizioni volte a garantire la raccolta differenziata;
4. Nel caso di vendita di merce usata l'operatore dovrà esporre un cartello ben visibile indicando la dicitura "Merce Usata". Non può esercitarsi il commercio di merce usata senza aver presentato preventiva dichiarazione ai sensi dell'articolo 126 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S).

Articolo 27 – Norme igienico-sanitarie

1. L'esercizio dell'attività per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni normative igienico-sanitarie, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.
2. I commercianti di generi alimentari commestibili non preconfezionati devono munirsi di appositi guanti protettivi per la manipolazione dei prodotti; gli stessi guanti devono essere usati anche dagli acquirenti per la scelta dei prodotti.
3. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi all'interno del mercato coperto in cui sono esposti e commercializzati i generi destinati all'alimentazione umana.

Articolo 28 – Divieti a carico dei concessionari

Ai concessionari è vietato:

- Occupare spazio al di fuori della soglia del box o banco;
- Vendere all'esterno dei posti di vendita. È quindi vietata la vendita sulle corsie di passaggio;
- Accatastare merci o contenitori vuoti nei passaggi e nei luoghi di servizio;
- Depositare nei posteggi merci in avanzato stato di deterioramento;
- Porre in vendita merci o articoli diversi da quelli che sono previsti nell'autorizzazione amministrativa in loro possesso;
- Depositare, anche dopo il riassetto del posteggio, detriti e rifiuti, cassette piene o vuote ed altre cose, fuori dai posteggi e lungo le corsie o luoghi comuni;
- Tenere nei posteggi tabelle, cartelli o stampati non autorizzati dall'Autorità comunale;
- Consentire ai clienti di manipolare le merci senza gli appositi guanti;
- Trattenersi all'interno del mercato dopo l'orario di chiusura senza un regolare e motivato permesso del dirigente del Settore Attività Produttive – Servizio Mercati;
- Uccidere e pulire animali alla presenza del pubblico;
- Tenere nei posteggi materiali infiammabili che non costituiscano oggetto di commercio autorizzato;
- Appendere o collocare all'esterno e in altezza del proprio banco alimenti derrate, recipienti ed altre attrezzature di qualsiasi natura;
- Effettuare nuove derivazioni di energia o attacchi agli impianti esistenti o aggiunte di lampade, funzionamento di apparecchiature, senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale;
- Procedere a modifiche di qualsiasi natura nella struttura del posteggio, senza avere preventivo assenso dall'Autorità comunale;
- Acquistare merci direttamente dai produttori all'interno dei mercati;
- Gettare carta, liquidi ed altri rifiuti nei luoghi e spazi riservati al passaggio;
- Svolgere tutte quelle azioni, attività e comportamenti che possono compromettere la disciplina e l'igiene del Mercato e degli spazi annessi;
- Lasciare incustodito il posteggio durante l'orario di mercato;
- Far uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, ad eccezione dei rivenditori di dischi e di musicassette, radio e simili, per il tempo strettamente necessario alla vendita e moderando il volume in modo tale da non arrecare disturbo alle attività limitrofe;
- Arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, tenere cani o altri animali sul mercato, tenere fuochi a fiamma libera, detenere ed utilizzare bombole di gas, utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita;
- Attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- Distribuire stampati, fogli volanti ed oggetti, affiggere manifesti o stampati non autorizzati dall'Autorità comunale;
- Compiere tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine, la disciplina, il decoro e la pulizia del mercato
- L'attività di scarico merci, nonché la lavorazione delle stesse, che potrà essere effettuata negli orari determinati dall'Amministrazione comunale;
- Introduzione di animali (cani, gatti ecc.);
- L'installazione di teli laterali che impediscano la visuale, se non in caso di intemperie;
- Compiere ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza;

- Conficcare al suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi genere o comunque danneggiare la pavimentazione stradale;
- Dividere il proprio posteggio con altri operatori;
- Vendere tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa;
- Danneggiare gli arredi urbani e il patrimonio arboreo presente nelle aree utilizzate per il mercato o la fiera.

Articolo 29 – Obblighi a carico dei concessionari

1. I concessionari devono osservare gli orari di inizio e di cessazione dell'attività di vendita e gli orari di apertura e chiusura dei mercati coperti, fissati dal Comune. Il posteggio, all'ora stabilita per l'apertura del mercato, deve essere nelle condizioni di permettere l'inizio alle vendite. Il personale addetto alle vendite deve vestire decorosamente e in conformità alle disposizioni igieniche.
2. I concessionari debbono mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature, l'area di vendita ed i passaggi adiacenti. I generi di vendita debbono essere in ottimo stato di conservazione e di pulizia, adeguatamente collocati all'interno del posteggio, sul banco in modo da rendere agevoli e sollecite le operazioni di vendita.
3. I concessionari che pongono in vendita contestualmente il pesce fresco ed il pesce conservato, devono tenere distinti i settori, apponendo in ciascuno di questi un cartello ben visibile con l'indicazione del tipo di pesce.
4. Gli strumenti di pesatura, devono essere mantenuti perfettamente registrati, puliti e disposti in modo da consentire il controllo della pesatura da parte degli acquirenti.
5. I rifiuti devono essere raccolti ed asportati con le modalità stabilite dal Servizio Ecologia del Comune.
6. I posteggi devono essere lasciati nel massimo ordine con l'obbligo di asportare ogni rimanenza di prodotto invenduto alla chiusura del mercato.
7. I cartellini indicanti i prezzi delle merci offerte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole qualità e quantità delle merci stesse.
8. I concessionari devono tenere nel posteggio, a disposizione degli organi preposti, l'autorizzazione e il provvedimento di concessione con l'indicazione dei prodotti di cui è consentita la vendita; devono, inoltre, curare che sul fronte esterno del posteggio sia apposto, visibile al pubblico, il numero di identificazione del posteggio medesimo, assegnato dal Comune.
9. E' fatto obbligo al concessionario di salvaguardare lo spazio riservato al transito degli acquirenti.
10. Con l'uso del posteggio il concessionario si obbliga ad assumere tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

11. I concessionari devono collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 metri; le medesime non devono sporgere frontalmente dallo spazio assegnato in concessione per più di 2 metri e comunque non devono impedire il regolare passaggio di persone e mezzi di soccorso.

Articolo 30 – Facoltà dell'Amministrazione

1. l'Amministrazione Comunale può effettuare in qualsiasi momento ispezioni sia ai posteggi ed ai box sia ad altri locali di pertinenza, tramite i funzionari preposti del Comune o il personale addetto alla sorveglianza dei mercati.
2. I concessionari dovranno, su richiesta dei sopraccitati dipendenti comunali, lasciare libero accesso ai locali rispettivamente occupati.
3. Il Comune, in caso di necessità, può imporre divieti in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 31 – Danneggiamenti agli impianti dei mercati

1. È vietato danneggiare, deteriorare o imbrattare gli impianti del mercato ed in particolar modo il suolo;
2. È vietato depositare rifiuti sulle aree di sosta, presso strutture e manufatti di pertinenza dei mercati ed ingombrare lo spazio ad essi adiacenti;
3. I contravventori, oltre ad essere soggetti alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono tenuti a risarcire i danni derivanti, anche a terzi, dagli atti compiuti.

Articolo 32 – Servizi igienici

1. I servizi igienici previsti ai sensi della normativa igienico-sanitaria vigente sono realizzati a cura e spese dell'Amministrazione;
2. Tali servizi, in numero adeguato alla dimensione del mercato specifico, devono essere realizzati a norma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e devono essere conformi alla normativa vigente relativa al superamento delle barriere architettoniche;
3. L'Amministrazione provvede alla gestione e manutenzione ordinaria dei servizi igienici;
4. L'orario di apertura e chiusura dei servizi igienici destinati agli operatori è quello del mercato in cui detti servizi sono ubicati.

Articolo 33 – Pulizia dei mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati, si conforma ai principi generali enunciati nel vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani;

2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida, secondo le modalità impartite dal Comune;
3. Gli operatori devono provvedere, durante l'esercizio delle loro attività ed al termine dell'orario di vendita, all'accurata pulizia dell'area in concessione e dello spazio circostante, conferendo i rifiuti secondo le modalità prescritte.

Articolo 34 – Direzione e vigilanza

La direzione dei Mercati Coperti è effettuata dal Dirigente del Settore Attività Produttive; l'ordine pubblico ed il servizio di polizia amministrativa dal Comando di Polizia Municipale; fatte salve e rispettate le competenze degli Organi di Vigilanza Sanitaria in materia di igiene e normativa veterinaria. Il Dirigente del Settore Attività Produttive o suo rappresentante, gli Organi di Vigilanza Sanitaria ed i Vigili Urbani sono delegati, nei limiti del servizio a cui sono destinati, ad accertare e contestare le infrazioni e le contravvenzioni al presente regolamento, nonché alle leggi, ai regolamenti, ai provvedimenti ed a redigere i verbali ai sensi di legge.

PARTE 4^ - DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 35 – Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago nonché su ogni area pubblica non vietata con mezzi motorizzati o altro, a condizione che la merce venga esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 78, della L.R. N°11/2008.
2. L'operatore in forma itinerante osserva gli orari determinati dall'Amministrazione, non può avere concessioni di posteggio collegate alla sua autorizzazione, può sostare nelle aree appositamente individuate dal Comune per un massimo di due ore nello stesso punto e a distanza di almeno 300 mt. tra una sosta e l'altra ed è comunque soggetto, nell'esercizio della sua attività itinerante, alle prescrizioni del Codice della Strada.

Articolo 36 – Zone vietate al commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato, per motivi di polizia stradale, annonaria, igienico-sanitarie di pubblico interesse: a meno di 350 mt. dalle aree destinate allo svolgimento dei mercati, in prossimità delle strutture ospedaliere, delle case di riposo, dei cimiteri, ed a meno di 100 mt. dalle attività commerciali aventi la stessa tipologia di merce; nelle strade classificate, ai sensi del vigente codice della strada, nelle tipologie sotto riportate:
 - autostrade;
 - strade extraurbane principali;
 - strade extraurbane secondarie;

- strade urbane di scorrimento;

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato altresì per motivi di polizia stradale, annonaria, igienico-sanitari e di pubblico interesse in tutte quelle aree particolari stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza sindacale.

PARTE 5^ - DISCIPLINA DEI PRODUTTORI AGRICOLI

Articolo 37 – Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio del commercio dei prodotti agricoli sulle aree pubbliche ricomprese nel Comune di Pescara, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla D. Lgs. N° 228 del 18/05/2001.

Si considera imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Articolo 38 – Esercizio dell'attività di vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere al dettaglio, in forma itinerante, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 228/2001, previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione dei prodotti. La comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001. La vendita in forma itinerante può essere effettuata, decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione e, in seguito alle operazioni di spunta, anche sui posteggi dei mercati riservati ai produttori qualora liberi.

Articolo 39 – Criteri per l'assegnazione della concessione di posteggio

1. Presso ogni Mercato sono individuati posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita dei produttori agricoli che saranno assegnati a seguito di bando pubblico

sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:

- a) Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del Mercato;
 - b) Anzianità dell'attività maturata come iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) A parità di data di ricevimento della domanda prevale il maggiore di età;
 - d) Nel caso di parità di punteggio tra domande concorrenti della medesima tipologia, farà fede la data spedizione, o di presentazione a mano, della domanda;
2. Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno per la spunta, i posteggi riservati ai produttori agricoli. I produttori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali;
 3. Gli agricoltori della stessa azienda agricola possono essere titolari e utilizzare contemporaneamente, su ogni mercato, sia a titolo di spunta che a titolo di concessione decennale, un numero di posteggi non superiore al 20 % dei posti riservati ai produttori agricoli. In ogni caso il numero di posteggi occupati su ogni mercato dai produttori della stessa azienda agricola non può essere superiore a 2 (due);
 4. La concessione decennale può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni nell'arco dell'anno per differenti periodi;
 5. I posteggi non dati in concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati agli agricoltori, tramite spunta giornaliera, su ogni mercato, osservando i seguenti criteri di priorità:
 - a) Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del Mercato;
 - b) Anzianità dell'attività maturata come iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 6. Ai fini delle assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria tenuta dai competenti uffici che per i rilevamenti e le assegnazioni giornaliere si avvalgono di personale a ciò appositamente destinato;
 7. L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

PARTI 6^ - CONCESSIONE DI POSTEGGI NELLE FIERE

Articolo 40 – Concessione di posteggi nelle fiere

Per quanto concerne la concessione del posteggio, i criteri di priorità per la concessione, il subingresso, l'assegnazione dei posteggi non occupati, l'uso del posteggio, la registrazione delle presenze effettive, il registro delle presenze per spunta e le assenze, nelle fiere, si rimanda dall'art. 7 all'art. 14 del vigente Regolamento per la gestione dei servizi e delle fiere, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18/01/2007.

PARTE 7^ – VENDITA DI OPERE D'ARTE E DELL'INGEGNO

Articolo 41 – Esercizio dell'attività

Chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, non è iscrivibile alla Camera di Commercio in quanto non definito imprenditore soggetto a registrazione a norma dell'art. 2195 del Codice Civile. Non dovrà, pertanto, essere rilasciata alcuna autorizzazione da parte del Servizio Mercati per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica. E' fatta salva la regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP.

PARTE 8^ – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

Articolo 42 – Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio del commercio itinerante sulle aree pubbliche rientranti nel demanio marittimo ricomprese nel Comune di Pescara, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 della Legge Regionale n. 10 del 4/08/2009, con la quale sono state apportate modifiche alla L.R. n. 135 del 23/12/1999.

Articolo 43 – Esercizio dell'attività

1. L'esercizio del commercio, di cui all'articolo che precede, è subordinato al rispetto delle prescrizioni generali sull'uso delle spiagge impartite dalla Regione Abruzzo nel Piano Demaniale Marittimo Regionale (PDM) e del Piano Demaniale Comunale (PDC) e dalle ordinanze emanate annualmente dalla competente autorità regionale, con l'osservanza delle relative condizioni di accesso, transito e sosta nell'arenile.
2. E' vietato il rilascio di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di commercio sul demanio marittimo in forma fissa.

Articolo 44 – Numero massimo di operatori

1. Il numero massimo di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante, o la scelta di non rilasciare autorizzazioni, ai sensi e negli ambiti disciplinati dalle

presenti disposizioni, è stabilito annualmente entro il 31 dicembre con le modalità previste dall'art. 10 comma 3 della L.R. 135/1999;

2. Le aree ricadenti sul demanio marittimo sulle quali è possibile esercitare l'attività di commercio in forma itinerante sono quelle corrispondenti all'arenile, come definite nel piano demaniale comunale vigente.

Articolo 45 – Domanda di autorizzazione

I soggetti abilitati all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche che intendono esercitare l'attività su aree demaniali marittime in forma itinerante devono comunicare tale intendimento al Comune di Pescara entro e non oltre il termine stabilito con apposito bando da emanarsi annualmente, che indicherà altresì presupposti, condizioni e requisiti.

Articolo 46 – Criteri per la formazione della graduatoria

Il Comune di Pescara provvede annualmente, nei termini stabiliti dal bando, a formare una graduatoria delle domande presentate sulla base dei seguenti criteri:

- per ogni anno di titolarità dell'autorizzazione al commercio in forma itinerante stagionale, di cui alla L.R. N° 135/1999: punti 1;
- per operatore diversamente abile: punti 2;
- a parità di punteggio prevale il maggiore di età.

Articolo 47 – Modalità di esercizio

1. L'attività deve essere svolta nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate ogni anno dalla competente autorità regionale;
2. L'esercizio dell'attività deve essere svolto giornalmente, per tutta la durata della stagione balneare;
3. I controlli sul rispetto delle modalità di esercizio di cui al presente articolo sono demandati agli agenti della Polizia Municipale;
4. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitarie stabilite da leggi e regolamenti in materia, comprese le disposizioni del vigente regolamento di igiene e sanità

PARTE 9^ – POSTEGGI ISOLATI NELLE AREE PUBBLICHE

Articolo 48 – Concessione dei posteggi isolati nelle aree pubbliche

1. Per posteggio isolato o fuori mercato si intende la porzione di suolo pubblico, o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche soggetta a concessione di carattere permanente, periodica o stagionale.
2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati è rilasciata dal Comune, nei limiti della disponibilità delle aree individuate con apposito provvedimento e sulla base delle caratteristiche dimensionali,

merceologiche e tipologiche degli stessi, una volta acquisito il parere favorevole della Polizia Municipale per quanto concerne le esigenze di tutela della viabilità. I posteggi sono assegnati sulla base di un apposito bando pubblico che indicherà presupposti, termini e requisiti.

PARTE 10^ – REGIME SANZIONATORIO E DIVIETI

Articolo 49 – Sanzioni e divieti

1. Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 114/98, ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e dell'Art. 7 bis del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 vengono individuati:
 - a) le sanzioni al commercio abusivo su area pubblica:
Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento da € 2.582,28 a € 15.493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce;
 - b) la violazione delle modalità inerenti l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante:
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74;
 - c) i limiti e i divieti all'esercizio del commercio su aree pubbliche nei posteggi, box e banchi dei mercati comunali scoperti e coperti:
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74;
 - d) le sanzioni alle violazioni all'esercizio dell'attività su area pubblica per inosservanza ad ulteriori prescrizioni adottate nel pubblico interesse:
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74;
 - e) le sanzioni alle violazioni del presente regolamento: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00;
 - f) I seguenti comportamenti sono puniti con una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00:
 - non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
 - non esibire l'autorizzazione amministrativa alla richiesta degli organi di vigilanza;
 - non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
 - utilizzare energia elettrica proveniente da sorgenti inquinanti o non a norma di legge per l'alto grado di inquinamento acustico;
 - utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle zone limitrofe, nei termini e nei limiti previsti dalla disciplina di settore;
 - occupare abusivamente una porzione di area non concessa;
 - depositare derrate alimentari a contatto con il pavimento non rispettando così le norme igienico-sanitarie;

- affiggere manifesti o stampati non autorizzati dall'Autorità comunale;
 - ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare la libera circolazione negli spazi riservati al pubblico;
 - introduzione nel mercato di veicoli per trasporto di persone o merci non autorizzati;
2. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della Legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza.

Articolo 50 - Sanzioni accessorie

Ai sensi dell'articolo 29 comma 3 del D. Lgs. n. 114/98, in caso di particolare gravità o recidiva, l'Amministrazione può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per 2 (due) volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

PARTE 11^ - NORME FINALI

Articolo 51 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto da n. 51 articoli, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento comunale ed ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.